



**Brescia,
La Tua Città
Europea.**

PAC
Piano
Aria e Clima

Estratto Regolamento Comunale

EVENTI SOSTENIBILI ED ECOEVENTI A BRESCIA

Disposizioni speciali in materia
di eventi ecologici

Sommario

Art.129	Principi e obiettivi generali	p.03
Art.130	Definizioni e ambito di applicazione	p.03
Art.131	Oneri a carico degli organizzatori	p.03
Art.132	Adesione	p.04
Art.133	Rimborso e utilizzo dei loghi	p.04
Art.134	Requisiti obbligatori	p.05
Art.135	Obiettivi facoltativi	p.05
Art.136	Attribuzione punteggi e determinazione del rimborso	p.06
Art.137	Commissione EcoEventi	p.06
Art.138	Monitoraggio e rendicontazione	p.07
Art.139	Controlli e penalità	p.08
Art.140	Rinvio ad altri atti	p.08
Art.141	Regime transitorio	p.08

Art. 129_Principi e obiettivi generali

1. Nel perseguire la riduzione dei rifiuti, il Comune di Brescia condivide e attua il principio di una loro corretta, efficace ed efficiente gestione.

2. Il Comune di Brescia pertanto attiva azioni specifiche e mirate nei confronti degli organizzatori di eventi che prevedono distribuzione o consumazione di cibo o bevande, svolti nel territorio comunale, sia su suolo pubblico sia su suolo privato ma aperti al pubblico, con l'obiettivo di:

- a. ridurre la produzione di imballaggi non riciclabili e di altri rifiuti;
- b. ottenere la percentuale di raccolta differenziata più alta possibile, considerato che la ridotta tipologia di rifiuti generati consente più facilmente di aumentarne la quota destinata al recupero e al riciclo;
- c. contribuire, con l'esempio fornito dall'organizzazione, all'educazione ambientale dei fruitori delle varie manifestazioni, rendendo gli eventi veicolo per l'informazione e la sensibilizzazione della comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ecologico.

3. Il presente titolo disciplina i requisiti e le modalità per la fruizione dei benefici di cui all'art. 133, connessi al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità degli eventi di cui al comma 2.

Art. 130_Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente titolo, si distinguono le seguenti categorie di eventi:

- a. Eventi EcOopen: eventi organizzati nel territorio comunale o su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico, che prevedono la distribuzione o consumazione di cibo o bevande, con esclusione dei locali in cui è abitualmente svolta attività di ristorazione o bar e dei siti oggetto di ampliamento temporaneo;
- b. Eventi EcOlocal: eventi organizzati nel territorio comunale in locali in cui è abitualmente svolta attività di ristorazione o bar, compresi i siti oggetto di ampliamento temporaneo, che comportano la distribuzione o consumazione di cibo o bevande su suolo pubblico;

2. Il presente titolo non si applica agli eventi organizzati su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico che non prevedono distribuzione o consumazione di cibo o bevande.

Art. 131_Oneri a carico degli organizzatori

1. Sono a carico degli organizzatori degli eventi i seguenti oneri:

- a. La gestione dei rifiuti direttamente prodotti dall'evento mediante raccolta differenziata per frazioni merceologiche, nonché i relativi oneri per il ritiro dei rifiuti da parte del Gestore del servizio di igiene urbana;
- b. Le spese del servizio di pulizia delle aree pubbliche, o asservite ad uso pubblico,

effettuata dal Gestore del servizio di igiene urbana al termine dell'evento;
c. Ogni ulteriore spesa sostenuta per il rispetto dei requisiti obbligatori di cui all'articolo 134 e il perseguimento degli obiettivi facoltativi di cui all'articolo 135;

2. Le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), dovranno essere corrisposte al Gestore del servizio di igiene urbana prima dell'inizio dell'evento.

3. Non sono a carico degli organizzatori gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti prodotti da attività esterne interferenti con l'evento.

Art. 132_Adesione

1. Gli organizzatori che intendono avvalersi dei benefici di cui al presente titolo si impegnano, in fase di richiesta delle necessarie autorizzazioni per l'evento, al raggiungimento dei requisiti obbligatori e, in via eventuale, degli obiettivi facoltativi, ai sensi degli articoli 134 e 135, mediante la compilazione dell'apposita modulistica messa a disposizione dal Comune di Brescia anche tramite un portale informatico, indicando le informazioni necessarie per l'ottenimento del contributo;

2. L'adesione all'iniziativa di cui al presente titolo ha carattere volontario e non costituisce presupposto, condizione o fase del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle autorizzazioni o concessioni necessarie allo svolgimento dell'evento, che resta autonomo e disciplinato dalla normativa di settore. La richiesta di adesione può essere presentata contestualmente alla domanda autorizzata ai soli fini di semplificazione procedurale.

Art. 133_Rimborso e utilizzo dei loghi

1. Possono accedere ai rimborsi di cui al presente titolo gli organizzatori di eventi che abbiano dichiarato e rendicontato il raggiungimento dei requisiti obbligatori di cui all'articolo 134 e, in via eventuale, degli obiettivi facoltativi di cui all'articolo 135;

2. Il contributo è finalizzato al parziale rimborso degli oneri sostenuti ai sensi dell'art. 131, comma 1, lettere a) e c), ed è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 136;

3. I rimborsi sono finanziati nell'ambito del Piano Economico Finanziario del Servizio di Igiene urbana e sono erogati dal Gestore del servizio di igiene urbana;

4. Sono ammesse a rimborso le spese di cui al precedente art. 131, comma 1:
- a. Lettera a), nella misura effettivamente sostenuta, come determinate dal Gestore del servizio di igiene urbana;
 - b. Lettera c), nella misura determinata sulla base dei costi standard approvati dal comune con apposito provvedimento;

5. L'erogazione del rimborso è subordinata a:
- a. L'esito positivo delle attività di verifica di cui all'articolo 138;
 - b. L'assenza di esposizioni debitorie da parte dell'organizzatore nei confronti del Comune di Brescia, fatta salva la regolarizzazione del debito entro il termine fis-

sato dagli uffici competenti;

6. La misura del rimborso è individuata ai sensi dell'articolo 136 e comunque entro il limite massimo di euro 8.000,00 per ciascun evento.

7. Gli organizzatori possono altresì utilizzare, previa autorizzazione del Comune, appositi loghi riportanti la dicitura "EcOopen" o "EcOlocal", per gli eventi in relazione ai quali si siano impegnati al rispetto dei requisiti obbligatori di cui all'articolo 134.

Art. 134_Requisiti obbligatori

1. Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente titolo, è obbligatorio per tutti gli eventi il rispetto dei seguenti requisiti:

- a. Individuazione del Responsabile per la gestione dei rifiuti, incaricato di organizzare e coordinare, per l'intera durata della manutenzione, le attività di raccolta, separazione, stoccaggio e conferimento dei rifiuti prodotti dall'evento, assumendo, nell'ambito di tali attività, il ruolo di referente unico nei rapporti con il Comune e con il Gestore del servizio di igiene urbana;
- b. Raccolta differenziata delle seguenti frazioni merceologiche, secondo le modalità indicate dal Comune e dal Gestore del servizio di igiene urbana:
 - Plastica;
 - Vetro e lattine;
 - Rifiuti indifferenziati;
 - Frazione organica umida;
 - Carta e cartone;
 - Oli di cucina esausti.

2. Per gli eventi EcOopen è altresì obbligatorio il raggiungimento di una percentuale minima di raccolta differenziata al 70%;

3. Per gli eventi EcOopen è altresì obbligatorio il raggiungimento di una percentuale minima di raccolta differenziata pari al 70%;

4. Per gli eventi EcOlocal è altresì obbligatoria la realizzazione di una campagna informativa ambientale rivolta ai partecipanti dell'evento, preventivamente approvata dall'Amministrazione.

Art. 135_Obiettivi facoltativi

1. Per le diverse tipologie di eventi disciplinate dal presente titolo sono individuati obiettivi facoltativi finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, alla promozione di comportamenti sostenibili e all'inclusione sociale.

2. Gli obiettivi di cui al comma 1 attengono, in via generale:

- a. Alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e al miglioramento delle relative modalità di gestione;
- b. Alla promozione del riutilizzo e della circolarità dei materiali impegnati nello svolgimento degli eventi;
- c. alla riduzione dell'utilizzo di prodotti monouso, nonché alla diffusione di soluzio-

- ni alternative a minore impatto ambientale;
- d. Alla promozione di modalità sostenibili di somministrazione e consumo di alimenti e bevande;
 - e. Alla sensibilizzazione dei partecipanti sui temi ambientali, anche mediante iniziative informative e spazi dedicati;
 - f. Al contenimento dei consumi energetici e delle risorse naturali, nonché alla promozione dell'utilizzo di fonti energetiche sostenibili;
 - g. Alla riduzione dell'impatto ambientale complessivo dell'evento, attraverso l'adozione di misure organizzative e gestionali idonee;
 - h. Alla promozione dell'inclusione sociale, mediante il coinvolgimento di soggetti in condizione di fragilità o appartenenti al territorio;
 - i. All'adozione di ulteriori azioni coerenti con le finalità di sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

3. La definizione puntuale degli obiettivi, delle relative modalità di attuazione, nonché degli eventuali criteri di verifica e misurazione, è demandata a specifica deliberazione della Giunta comunale, adottata su proposta della Commissione Ecoeventi di cui all'art. 137.

Art. 136_Attribuzione punteggi e determinazione del rimborso

1. Ai requisiti e agli obiettivi di cui agli artt. 134 e 135 sono attribuiti i punteggi stabiliti in via generale con deliberazione della Giunta comunale;

2. La misura del rimborso parziale di cui all'art. 133 viene determinato in una percentuale corrispondente al punteggio complessivo ottenuto in applicazione dei punteggi di cui al comma 1. In caso di decimale, si approssima all'unità superiore.

Art. 137_Commissione EcoEventi

1. È istituita la Commissione Ecoeventi, composta da:
- a. un/una rappresentante del settore comunale competente in materia di gestione dei rifiuti;
 - b. un/una rappresentante del settore comunale competente in materia di eventi culturali;
 - c. un/una rappresentante del settore comunale competente in materia di promozione economica e turistica della città;
 - d. un/una rappresentante del Settore Polizia Locale;
 - e. un/una rappresentante del Gestore del servizio di igiene urbana;
 - f. un/una rappresentante della Consulta dell'Ambiente del Comune di Brescia nominato/a di volta in volta con apposito atto dall'Ufficio di Presidenza in funzione dei compiti di cui al comma 2.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal/la rappresentante di cui alla lettera a).

2. La Commissione EcoEventi:

- a. predisporre le linee guida per l'attuazione dei requisiti e degli obiettivi di cui ai precedenti articoli 134 e 135;
- b. Propone periodicamente gli obiettivi facoltativi di cui all'art. 135;
- c. redige il resoconto riepilogativo annuale degli obiettivi raggiunti dagli eventi, validando per ciascuno il punteggio attribuito ai sensi dell'art. 136, comma 1.

3. Gli atti della Commissione EcoEventi di cui al comma 2, lettere a) e c) sono trasmessi al Responsabile competente per l'adozione degli appositi atti.

Art. 138_Monitoraggio e rendicontazione

1. Il Comune verifica l'attuazione dei requisiti e il raggiungimento degli obiettivi dichiarati dagli organizzatori degli eventi;

2. La percentuale di raccolta differenziata conseguita dall'evento è determinata dal Gestore del servizio di igiene urbana sulla base dei quantitativi di rifiuti conferiti dal Responsabile della gestione dei rifiuti presso gli appositi contenitori messi a disposizione per l'evento, nonché dalle eventuali risultanze di conferimenti presso i cassonetti stradali, secondo i criteri di conversione:

EQUIVALENZA PESO-VOLUME PER FRAZIONE DI RIFIUTI

Tipo rifiuto	Kg/lit
Carta	0,13
Organico	0,23
Vetro	0,21
Plastica	0,04
Plastica sacchi	0,04
Olio vegetale	0,92
Indifferenziato	0,13

3. Entro 30 giorni dal termine dell'evento, l'organizzatore presenta una relazione che attesta il rispetto dei requisiti e il perseguimento degli obiettivi dichiarati ai sensi dell'art. 132, comma 1, allegando, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. documentazione fotografica che attesti lo svolgimento dell'evento;
- b. modalità di gestione dei rifiuti attuata;
- c. evidenze dell'attuazione di tutti gli obiettivi facoltativi dichiarati.
- d. Il consuntivo delle spese sostenute, con i relativi giustificativi economici.

4. La Commissione EcoEventi, entro il mese di novembre di ciascun anno:

- a. esamina le autodichiarazioni presentate dagli organizzatori ai sensi dell'articolo 132, comma 1;

- b. verifica il rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 3;
- c. redige il resoconto riepilogativo, di cui al precedente articolo 137, comma 2 lettera c).

5. Il Comune, nell'adottare il provvedimento di approvazione del resoconto di cui all'art. 137 comma 2, lettera c), determina il rimborso assegnato a ciascun evento, dando indicazione al Gestore del servizio di igiene urbana di provvedere ad erogarlo entro 30 giorni successivi.

Art. 139 Controlli e penalità

1. È vietato utilizzare il logo di cui all'art. 133, comma 7, in difformità da quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Il Personale del Comune di Brescia, i soggetti da questo incaricati e/o il personale del Gestore del Servizio di igiene urbana possono, in qualsiasi momento, verificare la conformità delle misure effettivamente adottate rispetto a quelle indicate nella dichiarazione di cui all'art. 132, comma 1.

3. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei requisiti e/o obiettivi dichiarati ai sensi dell'articolo 132, comma 1, l'organizzatore sarà escluso dall'ottenimento dei benefici previsti dal presente regolamento per i successivi 2 anni.

Art. 140 Rinvio ad altri atti

1. Con apposita deliberazione di Giunta comunale sono individuati gli obiettivi facoltativi di cui all'art. 135, i punteggi di cui all'art. 136, comma 1, e i loghi di cui all'art. 133, comma 7.

2. In via di prima applicazione, gli obiettivi, i punteggi, i punteggi e i loghi di cui al comma q sono approvati con deliberazione di Consiglio comunale n.43 del 29/06/2026

Art. 141 Regime transitorio

1. Agli eventi realizzati dopo il 1.1.2026 e entro il 15.10.2026 si applica il regime transitorio;

2. In deroga agli articoli 132 2 138 del presente regolamento, la richiesta di erogazione del rimborso per gli eventi di cui al comma 1 può essere presentata entro il 31.10.2026, unitamente alla relazione di cui all'articolo 138, comma 3.